

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Rif. 50022 / 10.3.69

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0010100 P-
del 17/10/2020



29950491

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

(UNIVERSITÀ E RICERCA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI

Articolo 1

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria-classe LM/46, in Farmacia e farmacia industriale-classe LM/13, in Medicina veterinaria-classe LM/42 nonché della laurea magistrale in Psicologia-classe LM/51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.
2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste dalle classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Articolo 2

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio-classe LP/01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali-classe LP/02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione-classe LP/03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste dalle classi di laurea di cui al comma 1, è individuato il numero minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio di cui al presente comma sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Articolo 3

(Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

1. L'esame finale di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 1 e 2, prevede lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa

nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

2. Le classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono, altresì, le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sugli ordini o sui collegi professionali interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea e la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, si abilitano all'esercizio delle relative professioni, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n.400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di disegno di legge, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, è volto ad attuare un fondamentale intervento di semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo, si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese sia attraverso una ridefinizione dell’offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all’esercizio professionale. L’esame conclusivo del corso di studi diviene, a tal fine, anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato. La finalità semplificatoria perseguita, pertanto, non si pone in contrasto con la prescrizione dell’esame di abilitazione all’esercizio delle professioni “ordinistiche”, che trova espresso fondamento nell’articolo 33, quinto comma, della Carta costituzionale.

Il primo passo, in questa direzione, è stato compiuto con l’articolo 102 del decreto c.d. *Cura Italia*. Tale disposizione ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, per dare una risposta immediata all’esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, manifestatesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha posto la necessità di disporre, quanto prima, di personale medico abilitato e ha reso oggettivamente complesse le modalità di svolgimento delle prove dell’esame di Stato.

Nel solco di tale intervento legislativo si colloca lo schema del disegno di legge, che amplia, da subito, il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento sia alle professioni sanitarie sia alle lauree professionalizzanti, e prevede, al contempo, con una disposizione programmatica “aperta”, la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea, con l’attivazione di un *iter* procedurale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, o delle relative federazioni.

L’incertezza legata alla situazione sanitaria tuttora in atto, seppur non nei termini emergenziali della prima fase, e la necessità di attuare misure volte al rafforzamento strutturale della rete di supporto territoriale al sistema sanitario complessivamente inteso confermano l’esigenza di innovare e attualizzare il sistema delle lauree magistrali per l’accesso alle professioni sanitarie. La presente iniziativa legislativa è volta a corrispondere a tale esigenza, recependo le richieste

rivenienti, a tal riguardo, dalla Federazione nazionale degli ordini e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dalla Federazione ordini farmacisti italiani, dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani e dall'Ordine degli psicologi. I corsi di studio delle lauree magistrali oggetto del disegno di legge già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, un significativo numero di tirocini interni professionalizzanti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa europea. A riprova della capacità formativa di tali tirocini ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale soccorre il riscontro che solo un'esigua percentuale di candidati consegue, di norma, una valutazione negativa in sede di esame di Stato.

In termini più generali, lo schema del disegno di legge è volto a semplificare le modalità dell'esame di Stato, per consentire un immediato accesso all'esercizio delle professioni, pur continuando ad assicurare il necessario livello di qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini. Permane essenziale, infatti, il collegamento tra le professioni regolamentate e i beni costituzionalmente rilevanti, sui quali l'attività professionale incide, in considerazione degli effetti negativi, che le relative prestazioni possono produrre sui terzi, *i.e.* le conseguenze pregiudizievoli che, a causa di un inappropriato esercizio dell'attività professionale, possono riflettersi su tali soggetti. L'intervento legislativo proposto, pertanto, si colloca nell'ambito di una visione delle professioni regolamentate e degli ordini professionali quali presidi necessari e idonei a garantire *standard* adeguati di tutela di beni individuali e collettivi, come, per esempio, la salute, l'incolumità pubblica e privata o il diritto di difesa.

Ferme restando le considerazioni esposte, l'attribuzione del valore abilitante al titolo accademico è finalizzata a concretizzare due risultati. *In primis*, anticipare il conseguimento dell'abilitazione professionale, contestualizzandolo all'esame di laurea. In tal modo, è neutralizzato, ai fini dell'iscrizione all'albo, il lasso temporale, sinora intercorrente, tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, l'intervento legislativo è volto a riformare tale esame, del quale rimane ferma la garanzia della valenza certificativa della qualità delle competenze professionali, che sono acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. In sede di esame finale di laurea - al pari di quanto avviene nell'attuale configurazione dell'esame di Stato, le cui commissioni giudicatrici sono formate in gran parte da professionisti indicati dagli Ordini - potrà essere compiutamente certificata l'idoneità all'esercizio della professione, che fonda i propri contenuti cognitivi e pratici nella natura, appunto, professionalizzante del tirocinio pratico-valutativo. Quest'ultimo, parte integrante dei corsi di studio, diverrà, previa valutazione positiva, *condicio sine qua non* per sostenere l'esame conclusivo, con il cui superamento si conseguirà, allo stesso tempo, il titolo accademico e quello di abilitazione all'esercizio della professione, che consentirà

l'immediata iscrizione all'albo professionale. La valutazione del conseguimento dei crediti formativi universitari minimi in relazione al tirocinio pratico-valutativo, attestando il possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio della professione, costituirà, analogamente a quanto previsto per la laurea magistrale a ciclo unico abilitante in Medicina e chirurgia, il presupposto per accedere, in esito al corso di studio, all'esame di laurea abilitante. La natura professionalizzante del tirocinio e la valutazione positiva dello stesso consentiranno, pertanto, di dar luogo, in sede di esame finale a un unico momento valutativo, avente a oggetto non solo la dissertazione della tesi di laurea, ma anche l'espletamento di una prova pratica, che sarà valutata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, dai componenti esperti che integreranno la commissione esaminatrice.

In base all'impianto normativo descritto, quindi, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del professionista, attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva - propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea - delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con l'espletamento del tirocinio pratico-valutativo, interno ai corsi di studio e di impostazione professionalizzante, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte degli esperti che integreranno la commissione giudicatrice, di una prova pratica da espletarsi in sede di esame conclusivo. I due descritti momenti valutativi - che, strettamente connessi, si saldano in sede di esame di laurea - sostanzieranno, pertanto, il necessario accertamento preventivo ai fini dell'abilitazione professionale, che, nella sua nuova veste e per le caratteristiche descritte, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n.175 del 1980; sentenza n.202 del 1987; sentenza n.5 del 1999). Questa diversa modalità dell'esame di abilitazione - che si giustifica in virtù della preminente finalità di semplificazione perseguita dal disegno di legge e che si pone in conformità alla prescrizione di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione - renderà possibile l'immediato accesso al mondo del lavoro a professionisti dotati del necessario livello di preparazione tecnica, richiesto per svolgere l'attività in sicurezza.

Il fondamento dell'impianto normativo proposto consiste, pertanto, nel definire un'offerta formativa, che si caratterizzi per una equilibrata combinazione di componenti, culturali e tecniche, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro. Tale caratteristica qualifica anche, e più significativamente, le lauree a orientamento professionale previste dal disegno di legge. Si tratta, specificatamente, delle professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, professioni per accedere alle quali è tuttora sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato dagli

istituti tecnici. I professionisti di area tecnica svolgono un ruolo di indubbia importanza sociale, culturale ed economica, soprattutto a livello territoriale, e costituiscono un fondamentale veicolo del processo generale di innovazione tecnologica della società. Basti pensare al contributo reso da tali professionisti, con riferimento, per esempio, alle problematiche, sempre più attuali, di carattere ambientale e di risparmio energetico. La riduzione del rischio sismico e idrogeologico, il contenimento dei consumi energetici degli edifici, il miglioramento di efficienza degli impianti e dei processi produttivi, come, parimenti, la sicurezza alimentare e la diffusione di tecniche agricole, che riducano l'impiego di pesticidi e concimi chimici in agricoltura, e le tecniche di allevamento a basso impatto ambientale. Tali temi hanno assunto, ormai da almeno un ventennio, una fondamentale importanza, non solo economica. Nei settori, agricolo e zootecnico, nei quali sono tradizionalmente impiegati gli agrotecnici e i periti agrari, il tema della sicurezza alimentare è divenuto sempre più centrale, intrecciandosi strettamente con le problematiche ambientali, energetiche e di sviluppo sostenibile, e imponendo, conseguentemente, una necessaria riflessione sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali e sulle tecniche agricole e di allevamento. In aggiunta ai citati settori tradizionali di impiego, per tali figure professionali si sono creati nuovi spazi di mercato, per esempio, nell'ambito della pianificazione territoriale, del collaudo di opere e del settore energetico, con riferimento alla produzione di biocarburanti e all'utilizzo delle biomasse. Notevole crescita si è registrata anche per il segmento di mercato legato all'agriturismo e alla certificazione di qualità dei prodotti. E ancora: i geometri hanno una gamma molto ampia di competenze tecniche e sono una figura di supporto alle attività quotidiane della famiglia e della piccola e media impresa: dal frazionamento all'accatastamento, dalla rettifica dei confini alla modifica o installazione degli impianti, dall'ampliamento di un'abitazione o di un capannone alle problematiche di successione ereditaria o di contese tra vicini e confinanti. Il geometra è, pertanto, una figura tecnica di prossimità di fondamentale importanza, che, nel contesto delle nuove priorità economico-sociali, deve orientare, necessariamente, il proprio contributo tecnico a una maggiore attenzione alle problematiche relative all'ambiente e al risparmio energetico. Anche per i periti industriali - che operano nel mercato non solo delle grandi imprese, ma anche di quelle edili e di impiantistica, di piccole e medie dimensioni, nelle quali svolgono attività tecniche, commerciali, se non imprenditoriali - la formazione e l'aggiornamento professionale non possono più prescindere dalle tematiche relative all'ambiente e alla riduzione degli sprechi, anche attraverso lo sviluppo, l'utilizzo e la promozione di nuove tecniche e tecnologie, in particolare nel settore dell'informazione e dell'informatica.

In considerazione del contesto sopra descritto, per consentire ai geometri, agli agrotecnici, ai periti agrari e ai periti industriali laureati di conseguire una formazione realmente rispondente alle

nuove sfide del mercato del lavoro, è stata realizzata una maggiore e più stretta connessione tra la formazione iniziale e la formazione tecnica, rendendo il tirocinio pratico-professionale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea professionalizzanti. Tale equilibrio disciplinare e formativo è stato definito con il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n.446, che determina, in modo uniforme a livello nazionale, le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, definendone gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative di base, le attività formative caratterizzanti, affini o integrative, nonché laboratoriali e di tirocinio, e il relativo numero minimo di crediti formativi universitari. L'obiettivo perseguito è di assicurare percorsi formativi, in particolare di laboratorio e di tirocinio, coerenti con le finalità delle nuove classi di laurea e specificatamente indirizzati a formare tecnici, che acquisiscano esperienze operative, nei rispettivi ambiti di applicazione, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Va anche rimarcato che la previsione qui indicata risponde puntualmente a una specifica indicazione formulata dalla 7^a Commissione del Senato, nell'ambito del parere reso, in data 8 luglio 2020, sull'Atto del Governo n.183, relativo allo schema del citato decreto ministeriale, recante definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale: il parere in parola reca, infatti, l'invito al Ministro dell'università e della ricerca a *“introdurre, con un futuro intervento legislativo, la possibilità di rendere i titoli in questione direttamente abilitanti”*. A questo riguardo, lo schema di disegno di legge, con le medesime finalità - di cui si è già dato conto - di ridurre le tempistiche di inserimento di tali laureati nel mercato del lavoro, interviene sulle citate nuove classi di laurea professionalizzanti, riconoscendo valore abilitante al titolo conclusivo dei relativi corsi di studio, il quale attesterà l'attività pratica svolta, durante il terzo anno di corso, con *tutor* professionisti individuati dagli ordini professionali: riconoscimento del valore abilitante, che trova fondamento nella impostazione professionalizzante di tali corsi di studio e che si giustifica *a fortiori* in ragione della possibilità, come già detto, attualmente prevista di accedere all'esercizio delle professioni in oggetto, in forza di un titolo di studio secondario di secondo grado. L'esame conclusivo dei corsi di studio afferenti alle nuove classi di laurea professionalizzanti sarà, dunque, la sede nella quale espletare l'esame di Stato, atto a verificare il conseguimento, da parte del laureando, delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la professione tecnica, come avviene per le professioni infermieristiche, per le quali il legislatore ha voluto, ormai da tempo, valorizzare l'unicità del momento valutativo delle competenze. A tal fine, anche in questo caso la composizione delle commissioni di laurea sarà integrata con la partecipazione di professionisti esperti, di comprovata esperienza, che garantiranno la qualità dell'esame di abilitazione e la congruenza dello stesso con gli *standard* attesi dalla professione e dai cittadini. In tal modo, sarà possibile formare professionisti specializzati e qualificati, in grado di corrispondere,

più efficacemente e con accesso diretto al mercato del lavoro, alle nuove specifiche esigenze professionali degli ambiti di riferimento.

Il disegno di legge si colloca, pertanto, in chiave strategica, nella direzione di una più ampia evoluzione del sistema della formazione universitaria, che dovrà essere pienamente rispondente ai mutati e mutevoli bisogni delle professioni, per far fronte, in coerenza alle prescrizioni normative europee, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. Proprio nella cennata ottica evolutiva si colloca la scelta di proporre anche una norma “aperta”, che consentirà, in futuro, di proseguire sulla strada dell’ampliamento dei titoli universitari abilitanti, con la definizione di nuovi corsi di studio, anche professionalizzanti. Con particolare riferimento a questi ultimi, il primo passo è stato compiuto con l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 dicembre 2016, n.987, che ha previsto l’introduzione dei c.d. corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale, in riscontro alle sollecitazioni, provenienti dalle imprese e dagli ordini professionali, di formare laureati triennali con tirocini e capacità professionali, maturati direttamente nel corso degli studi e nelle imprese, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel solco avviato, le lauree professionalizzanti saranno dotate di caratteristiche precipue e necessariamente diverse da quelle dei corsi di laurea non a orientamento professionale. In un’ottica di progressiva definizione e razionalizzazione del sistema, ciò consentirà di caratterizzare maggiormente l’offerta formativa universitaria professionalizzante, distinguendo chiaramente i corsi di laurea che preparano all’accesso diretto al mondo del lavoro dai corsi proiettati verso la prosecuzione del biennio di specializzazione magistrale, eliminando possibili sovrapposizioni tra gli stessi. I nuovi corsi di laurea professionalizzanti, nettamente distinti dai preesistenti, saranno, pertanto, diretti a consentire l’accesso a sbocchi occupazionali chiaramente definiti, con il conseguimento di un titolo abilitante immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Per le lauree professionalizzanti, quindi, a differenza degli altri corsi di laurea triennale, il proseguimento degli studi con le lauree magistrali costituirà uno sbocco meramente eventuale.

Nel contesto delineato, il ruolo decisivo delle lauree professionalizzanti, valorizzato dal disegno di legge, trova conferma nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020. Tra i cinque ambiti di priorità delineati, in quello relativo a “*Mercato del lavoro, scuola e competenze*”, sulla scorta dei dati OCSE relativi all’istruzione terziaria, è, infatti, evidenziata l’urgenza che l’Italia ponga in essere interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. A tal riguardo, il Programma nazionale di riforma indica alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti, implementando le interazioni tra le università e il mondo delle imprese, tra i quali la possibilità,

introdotta per le università a decorrere dal 2018, di creare programmi *ad hoc*, le cd. lauree professionalizzanti, alle quali è riconosciuta la capacità di adeguare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

In attuazione della enunciata finalità di semplificazione perseguita, il disegno di legge prevede che l'adeguamento degli ordinamenti delle classi di laurea dei nuovi corsi di studio si realizzi mediante il ricorso a procedure più snelle rispetto a quelle ordinarie, pur continuando a garantire omogeneità nello svolgimento e nella certificazione dei tirocini interni sull'intero territorio nazionale.

In ultimo, il quadro normativo proposto si completa con la previsione di una disciplina transitoria, volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema e ad attenuare, nelle more della compiuta attuazione delle disposizioni introdotte, le possibili antinomie tra le posizioni dei soggetti portatori di interesse, sui quali si produrranno, direttamente o indirettamente, gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo impianto legislativo. Il regime transitorio sarà volto a garantire agli studenti, iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, la possibilità di conseguire l'abilitazione sulla base delle attuali regole, ma con modalità semplificate.

Dopo la rappresentazione del quadro generale e dell'impostazione di fondo della riforma, si illustra, nel dettaglio, la struttura dello schema di disegno di legge, che si articola in complessivi cinque articoli, di cui: l'articolo 1 reca la disciplina delle lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo; l'articolo 2 disciplina le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale; l'articolo 3 reca la previsione di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio - per accertare, in sede di esame finale di laurea, il livello di preparazione tecnica del candidato ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione - nonché la procedura per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio; l'articolo 4 reca la disciplina in materia di ulteriori titoli universitari abilitanti e, in ultimo, l'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.

L'**articolo 1** dispone che, con il conseguimento delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria e in Psicologia, e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio, si acquisisce l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio, quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nell'espletamento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno declinate dalle classi di laurea LM/46-Odontoiatria e protesi

dentaria, LM/13-Farmacia e farmacia industriale, LM/42-Medicina veterinaria e LM/51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU), pari a trenta, rispetto all'ammontare complessivo dei crediti, previsto per ciascun corso di studi. Le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno, altresì, la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.

L'**articolo 2** reca la disciplina delle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. A tali professioni tecniche si accederà con gli specifici corsi di studio afferenti alle classi di laurea LP-01, LP-02 e LP-03, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 agosto 2020, n.446, che includono, all'interno dei percorsi formativi, un periodo di tirocinio con valenza professionalizzante, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento. L'esame di laurea avrà valore abilitante all'esercizio della professione e, a tal fine, lo studente dovrà aver conseguito i CFU previsti dalle classi di laurea, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti del tirocinio pratico-valutativo. Anche per le lauree professionalizzanti, conformemente all'impianto generale del disegno di legge, la valutazione del tirocinio pratico-valutativo sarà finalizzata ad accertare il possesso dei necessari requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio della professione, quale presupposto per accedere all'esame finale di laurea abilitante.

L'**articolo 3** prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica, le cui modalità di svolgimento e valutazione saranno determinate con regolamento ministeriale, sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. Tale valutazione sarà rimessa a professionisti di comprovata esperienza, designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni professionali, che, a tal fine, integreranno la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea abilitante. L'articolo in oggetto, inoltre, ai commi 2 e 3, disciplina la procedura in base alla quale dovranno essere modificate le classi di laurea e saranno adottati i regolamenti didattici di ateneo. In attuazione della già espressa finalità di semplificazione perseguita, per l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti di competenza del Ministero, il comma 2 prevede modalità più snelle rispetto a quelle della procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127. In particolare, la deroga relativa alla procedura di adeguamento delle classi di laurea - che continua a prevedere il coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale, quale organo consultivo del Ministero dell'università e della ricerca - comporta che non sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale scelta si

giustifica in considerazione del fatto che il citato adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante attribuito al titolo di laurea per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del presente disegno di legge, di cui costituisce il tratto qualificante. Ai sensi del comma 3, infine, si applicherà la procedura ordinaria di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per l'adozione dei regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti dei nuovi corsi di studio.

A conferma della *ratio* complessiva di riforma sottesa al presente intervento legislativo, l'**articolo 4** reca una norma "aperta" di evoluzione del sistema dei titoli universitari abilitanti. È, infatti, definito un *iter* procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema stesso. Il percorso, che ha portato alle disposizioni contenute nei primi tre articoli del disegno di legge, muove dalle sollecitazioni e dal confronto con gli ordini e i collegi professionali, che si sono fatti portavoce delle esigenze delle categorie di riferimento, emergenti dal mutato contesto culturale, sociale ed economico, nazionale ed europeo. Per tale motivo, è previsto che la proposta di avvio dell'*iter* in oggetto sia rimessa agli ordini o ai collegi professionali o alle relative federazioni. Tale iniziativa è propedeutica alla possibile adozione - su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sugli ordini o collegi professionali competenti - di uno o più regolamenti governativi di delegificazione, ex articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, per l'attribuzione del valore abilitante a ulteriori titoli universitari, riguardanti le professioni regolamentate - ulteriori rispetto a quelle già espressamente disciplinate agli articoli 1, 2 e 3 - i cui esami di Stato sono indetti dal Ministero dell'università e della ricerca: *i.e.* tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore; assistente sociale; attuario; biologo; chimico e geologo. Elemento strutturale imprescindibile, in continuità con il percorso già delineato, sarà il tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio, che costituirà parte integrante dell'ordinamento didattico degli stessi. Il valore abilitante del titolo di laurea presupporrà la valutazione positiva del tirocinio interno e consegnerà al superamento, in sede di esame di laurea, di una prova pratica valutativa. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 saranno previste le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica, nonché la composizione della commissione giudicatrice, integrata da professionisti, ai quali spetterà la valutazione della medesima prova, ai fini dell'accertamento delle conoscenze e competenze richieste per l'esercizio della professione. Fase fondamentale dell'*iter* in oggetto sarà l'adeguamento della classe di laurea e dei corsi di studio a essa afferenti. A differenza della disciplina prevista dall'articolo 3, tuttavia, l'articolo 4, al comma 3, non prevede la deroga alla procedura di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127. Si ritiene, infatti, necessario, con riferimento ai futuri titoli

universitari abilitanti, applicare le ordinarie procedure previste per l'adeguamento non solo degli ordinamenti dei corsi di studio da parte degli atenei - ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n.341 del 1990 - ma anche delle classi di laurea dei corsi medesimi.

L'articolo 5, infine, reca il regime transitorio, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo impianto normativo e l'adozione dei provvedimenti attuativi di adeguamento della disciplina vigente. In particolare, il comma 1 prevede che coloro che si siano già laureati - in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria e in Psicologia, nonché coloro che si siano laureati in esito ai corsi di studio delle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale - sulla base degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, dovranno, per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni, espletare un tirocinio pratico-valutativo. La durata del percorso formativo e le relative modalità di svolgimento e di valutazione saranno definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. A tal riguardo, si precisa che, ai fini della valutazione del tirocinio, le università potranno riconoscere le attività formative professionalizzanti già espletate durante i corsi di laurea. Tale previsione tiene conto del fatto che i corsi di laurea in oggetto già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, lo svolgimento di un consistente numero di attività formative di natura professionalizzante, idoneo, pertanto, a integrare, almeno in parte, il tirocinio propedeutico all'abilitazione professionale. Il comma 2, dell'articolo 5, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale, l'attuazione della legge non comporta effetti negativi sui saldi di bilancio pubblico.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, è volto ad attuare un intervento di semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, per consentire una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mondo del lavoro. L’intervento legislativo persegue tale finalità sia attuando una ridefinizione dell’offerta formativa universitaria - che consenta di acquisire una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico - sia riconoscendo ai titoli accademici valore abilitante all’esercizio professionale. L’esame conclusivo del corso di studi diviene, a tal fine, la sede nella quale espletare anche l’esame di Stato per l’abilitazione.

Il disegno di legge è strutturato in cinque articoli, che si illustrano di seguito, al fine di rappresentare, nel dettaglio, la natura meramente ordinamentale delle relative disposizioni, dall’attuazione delle quali, pertanto, singolarmente e complessivamente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando, anzi, un alleggerimento degli oneri amministrativi in capo alla pubblica amministrazione. Ciò in ragione del venir meno dell’organizzazione, a livello nazionale, dell’attuale esame di Stato, che coinvolge diversi soggetti istituzionali, e, in particolare, il Ministero dell’università e della ricerca - che si avvale del consorzio interuniversitario CINECA - e i singoli atenei e che prevede l’espletamento di più prove, teoriche e pratiche, in più giornate. Le nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato comporteranno, pertanto nel complesso, un evidente alleggerimento degli oneri amministrativi e organizzativi in capo al sistema universitario in ragione della integrazione dell’esame di Stato in seno a quello di laurea. A tal riguardo, si fa presente che attualmente l’esame di Stato per le professioni indicate dall’articolo 1 del presente disegno di legge consiste in una pluralità di prove, teoriche e pratiche, che impegnano il sistema universitario su due fronti: da una parte nell’organizzazione, a livello di amministrazione centrale, di una procedura informatizzata, che prevede l’estrazione dei componenti delle commissioni giudicatrici da serie di terne di nominativi, indicate dagli atenei e dagli ordini professionali territoriali, su richiesta del Ministero, nonché nella predisposizione dei quesiti, laddove previsti, e nella loro somministrazione, in cartaceo, agli atenei¹; dall’altra, le singole università² sono, ad oggi, chiamate a sostenere oneri organizzativi per consentire lo svolgimento di

¹ Tali operazioni sono, attualmente, affidate al CINECA che le effettua nell’ambito dei servizi resi al sistema universitario, la cui quantificazione è soggetta a rendicontazione.

² Attualmente, le sedi di svolgimento degli esami di Stato sono pari a 33 per gli odontoiatri, 32 per i farmacisti, 13 per i veterinari e 21 per gli psicologi, mentre gli attuali esami di abilitazione per le professioni tecniche di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale sono interamente gestiti dal Ministero dell’istruzione a livello di istituti

tali prove: ci si riferisce ai costi vivi connessi all'impiego delle aule (a titolo esemplificativo: pulizia, energia elettrica, climatizzazione), ai servizi di vigilanza e guardiania, agli ulteriori presidi di assistenza sanitaria, etc...

In relazione alle predette voci di costo, si fa presente che esse sono già sostenute – per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca – nell'ambito delle risorse attualmente disponibili: il venir meno, dunque, della fase organizzativa a livello centrale determinerà certamente un alleggerimento degli oneri attualmente riconosciuti nel novero dei servizi strumentali forniti dal CINECA. Per quanto riguarda, invece, i costi sostenuti dai singoli atenei, si fa presente che, attualmente, essi beneficiano del “contributo di ammissione” versato dai candidati all'atto della presentazione della domanda per l'esame di Stato; grazie a tale contributo sono ad oggi, dunque, coperte le spese organizzative di cui si è dato dianzi conto. Il venir meno dello svolgimento delle attuali prove relative ai singoli esami di Stato non potrà che determinare una riduzione dei costi sostenuti dai singoli atenei, che potrà riverberarsi positivamente sulla entità del predetto contributo, a finale beneficio degli utenti. A conferma di quanto appena detto, si segnala che lo svolgimento semplificato delle prove di taluni esami di Stato – consentito nell'attuale periodo di emergenza in ragione dell'articolo 6 del decreto-legge n.22 del 2020 – ha determinato la circostanza per la quale gli atenei hanno provveduto a rimodulare l'entità del contributo, proprio in ragione del mancato svolgimento in presenza delle prove medesime.

Il disegno di legge - che, come detto, prevede che il nuovo esame di abilitazione propedeutico all'iscrizione agli albi professionali sia del tutto integrato con l'esame finale dei corsi di laurea - non comporterà, pertanto, alcun aggravio di spesa per il sistema universitario, per le motivazioni di cui di seguito. Quanto alla nomina delle commissioni giudicatrici (che saranno integrate, come previsto dall'articolo 3, da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali) tale compito sarà svolto dai singoli atenei, senza alcun aggravio per i relativi bilanci, consistendo in mera attività amministrativa svolta nell'esercizio delle loro ordinarie competenze. Quanto ai compensi di tali commissari, si fa presente che continueranno a valere le modalità previste dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999, n.254) e dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2003, n.194). Al relativo onere, a carico dei bilanci delle università, si continuerà, pertanto, a far fronte mediante il cennato versamento, da parte del candidato, dei contributi di ammissione all'esame di Stato. Verranno

professionali; in questo secondo caso, dunque, il mancato svolgimento degli esami di Stato si riverbererà, positivamente, sulla predetta amministrazione.

invece meno i compensi ulteriori che, ai sensi del citato DM del 15 ottobre 1999, le università possono attualmente prevedere di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza, le quali non saranno più necessarie in ragione delle nuove modalità che non prevedono più apposite sessioni nazionali. Un ulteriore minore aggravio sarà, altresì, generato dal rilascio, da parte delle università, di un'unica pergamena attestante il titolo accademico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione, in luogo dell'attuale separato diploma di abilitazione, commissionato dal Ministero al Poligrafico dello Stato per conto degli atenei³.

Fermo restando quanto sopra premesso, si illustra nel dettaglio l'articolato del disegno di legge.

L'**articolo 1** dispone, al comma 1, che, con il conseguimento delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria e in Psicologia si acquisisce l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio pratico-valutativo, già attualmente parte integrante dei corsi di studio in oggetto, ma che sarà ridisciplinato prevedendo lo svolgimento di attività formative di natura professionalizzante corrispondenti ad almeno 30 crediti formativi universitari. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio pratico-valutativo saranno indicate nelle singole classi di laurea e nei regolamenti didattici di ateneo, adeguati con le procedure di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione delle motivazioni espresse in premessa. Con particolare riferimento al tirocinio, si sottolinea che i percorsi curricolari delle lauree magistrali a ciclo unico indicate nel presente articolo hanno, già attualmente, al loro interno insegnamenti teorico pratici obbligatori, addirittura superiori al numero di CFU che la disposizione in commento richiede per lo svolgimento del "nuovo" tirocinio pratico-valutativo. A tali insegnamenti già attualmente partecipano anche professionisti del Servizio sanitario nazionale delle strutture in convenzione con gli atenei, sedi dei corsi di studio. Con riferimento a Psicologia, si fa presente che il tirocinio, attualmente previsto dopo la laurea, rientrerà all'interno dei corsi di studio, come modificato in applicazione del presente DDL. Per le suesposte ragioni, gli oneri connessi allo svolgimento dei tirocini in parola continueranno a essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente.

L'**articolo 2** conferisce valore abilitante all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale alle relative lauree professionalizzanti, i cui corsi di

³ Tale risparmio di spesa, quantificabile complessivamente in euro 2,18 pro capite, non è complessivamente irrilevante in considerazione del numero di abilitati annuali, pari, per il 2018, a 750 odontoiatri, 4443 farmacisti, 836 veterinari e 5157 psicologi.

studio includono un periodo di tirocinio, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento. Le nuove classi di laurea professionalizzanti delle professioni tecniche in oggetto sono state istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n.227. Parimenti a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il tirocinio pratico-valutativo, che già costituisce parte integrante dei nuovi corsi di studio in oggetto, sarà disciplinato, quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione, dalle relative classi di laurea e dai regolamenti didattici di ateneo, che saranno a tal fine adeguati con le procedure di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Anche la disposizione dell'articolo 2 riveste natura meramente ordinamentale e, pertanto, dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, con particolare riferimento allo svolgimento dei tirocini, anche in tal caso essi continueranno a essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente.

L'**articolo 3**, al comma 1, prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione. A tal riguardo, la commissione giudicatrice dell'esame conclusivo di laurea sarà integrata da professionisti di comprovata esperienza. Si richiamano integralmente le considerazioni esposte in premessa, relative al minor aggravio conseguente alle nuove modalità di espletamento dell'esame di Stato e al compenso dei commissari. Il comma 2 richiama la procedura di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n.127 del 1997, per l'adeguamento delle citate classi di laurea, il cui *iter* è semplificato, non prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, il comma 3, richiama la procedura ordinaria prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n.341 del 1990, per l'adozione, da parte delle università, dei regolamenti didattici di ateneo, che definiscono i corsi di studio afferenti alle citate classi di laurea abilitanti. Stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni richiamate, dall'attuazione dell'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** definisce, con una norma aperta, l'*iter* procedurale che si potrà concludere con il conferimento del valore abilitante a ulteriori titoli universitari. Al comma 1, è previsto che la procedura sia attivata su richiesta dei consigli o degli organi nazionali degli ordini o dei collegi professionali, o delle relative federazioni. Tale iniziativa è propedeutica all'adozione - su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sugli ordini o collegi professionali competenti - di uno o più regolamenti governativi di delegificazione per l'attribuzione del valore abilitante a ulteriori titoli universitari. Questi ultimi sono individuati

attraverso il richiamo, al comma 1, dei titoli universitari conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato indetti dal Ministero dell'università e della ricerca di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate di tecnologo alimentare, nonché di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo. Il comma 2 prevede che con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 siano, altresì, disciplinati gli esami finali, comprensivi della prova pratica valutativa ai fini dell'abilitazione professionale, nonché la composizione integrata, da componenti esperti, della commissione giudicatrice. Si richiamano integralmente le considerazioni esposte in premessa, relative al minor impatto di spesa conseguente alle eventuali nuove modalità di espletamento dell'esame di Stato e al compenso dei commissari che si potranno, in ipotesi, determinare a valle del percorso amministrativo indicato dalla disposizione in commento. Al comma 3, infine, sono indicate le procedure ordinarie per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici dei relativi corsi di studio. Stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni richiamate, dall'attuazione dell'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** reca, al comma 1, la disciplina transitoria per coloro che, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, abbiano conseguito le lauree o le lauree magistrali di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti corsi di studio non abilitanti. Tali soggetti, ai fini dell'abilitazione professionale, dovranno espletare un tirocinio pratico-valutativo, del quale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, saranno disciplinate la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione, ferma restando la possibilità per le università di riconoscere, ai fini della valutazione del tirocinio, le attività formative professionalizzanti già espletate. Anche dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 5, stante la natura meramente ordinamentale delle stesse, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in tal caso, tenuto conto che ci si riferisce ad attività di tirocinio già previste dai singoli corsi di studio - i quali, per effetto della disposizione in commento, potranno beneficiare esclusivamente di una semplificazione delle modalità di svolgimento rispetto alla attuale prevista prova dell'esame di Stato - analogamente a quanto riferito in relazione agli articoli 1 e 2, essi continueranno ad essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente. Infine, il comma 2 dell'articolo 5, reca la clausola generale di neutralità finanziaria, in forza della quale l'attuazione della legge non comporta effetti negativi sui saldi di bilancio pubblico.